



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1148 del 4 dicembre 2019

Fascicolo n. 4029/2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi. Stazione appaltante Comune di Alessandria.

Riferimenti normativi: art. 36 d.lgs. 50/2016; Allegato IX d.lgs. 50/2016; art. 60 d.lgs. 50/2016; art. 72 d.lgs. 50/2016.

Parole chiave: CPV; sotto soglia.

Massima:

L'oggetto dell'appalto deve essere specificato mediante indicazione del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*) in maniera dettagliata e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare.

L'impropria attribuzione del codice CPV può comportare che un appalto di valore superiore alle soglie comunitarie sia classificato come appalto sotto soglia, in specie se il codice CPV impropriamente attribuito rientri tra quelli indicati nell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016.

L'applicazione a tali appalti impropriamente classificati della procedura per l'affidamento dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, comporta la violazione delle norme in tema di affidamenti sopra soglia, che impongono l'emanazione di un bando di gara e l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, idoneamente pubblicizzata a livello comunitario oltre che a livello nazionale in conformità all'art. 72 del d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con nota acquisita al prot. Anac n. 71826 del 16.9.2019 è pervenuto un esposto della società Blindo Office Energy S.r.l. relativo alla procedura negoziata posta in essere dal Comune di Alessandria avente ad oggetto l'affidamento del noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi.

Esaminata la documentazione fornita dall'esponente e quella pubblicata sul profilo di committente del Comune di Alessandria, l'Ufficio istruttore ha inviato al Comune di Alessandria la comunicazione di

avvio dell'istruttoria (prot. n. 78488 del 7 ottobre 2019) invitando l'amministrazione comunale a procedere ad un riesame dei provvedimenti impugnati ed a comunicare le eventuali iniziative assunte in autotutela, oppure in caso contrario a formulare le proprie controdeduzioni.

Il Comune di Alessandria ha riscontrato confermando sostanzialmente la legittimità del proprio operato (nota del 29 ottobre 2019, acquisita al prot. Anac n. 86679 del 31 ottobre 2019).

All'esito della valutazione degli atti acquisiti in corso di istruttoria è emerso conclusivamente quanto segue.

Fatto

Con determinazione n. 2462 del 6 agosto 2019 del Servizio autonomo Polizia Locale, il Comune di Alessandria ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche (prestazione principale) ed i relativi lavori di installazione di categoria OG3 (prestazione secondaria) – CIG. 7999588CD7.

All'oggetto dell'appalto l'amministrazione comunale attribuiva il codice CPV 79710000-4 Servizi di sicurezza.

Veniva fissato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis del d.lgs. 50/2016 e l'importo dell'affidamento, per la durata di 36 mesi, veniva stimato in € 740.000,00 (di cui € 100.871,47 per lavori).

In data 7 agosto 2019 il Comune di Alessandria pubblicava sul profilo di committente l'avviso per manifestazione di interesse con termine del 27 agosto 2019 per l'invio delle richieste di partecipazione alla procedura.

Il 28 agosto 2019 il Comune di Alessandria inviava l'invito alla società Traffic Technology Srl, unico operatore economico che aveva manifestato interesse a partecipare alla procedura, fissando il termine per la presentazione delle offerte al 10 settembre 2019.

Diritto

1. Il contenuto dell'esposto e la posizione dell'amministrazione comunale

Relativamente alla procedura posta in essere dal Comune di Alessandria l'esponente segnalava i seguenti profili:

- a) l'appalto, del valore complessivo stimato pari a € 740.000,00 sarebbe sopra soglia comunitaria, anziché sotto soglia così come classificato dal Comune in base all'attribuzione del codice CPV;
- b) l'affidamento avrebbe dovuto essere suddiviso in lotti, poiché le n. 6 postazioni semaforiche nelle quali vanno installati i dispositivi sarebbero autonome, distinte tra loro e dislocate in vari punti della città. Ne conseguirebbe anche l'illegittimità della richiesta di un importo contrattuale minimo di 200 mila euro complessivamente considerati per quanto riguarda il servizio cd. di punta richiesto ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale;
- c) poiché la lettera di invito è stata inviata solo ad un operatore economico, vi sarebbe stata una violazione dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che nella formulazione a seguito del d.l. 32/2019 (cd. sblocca-cantieri) prevede la valutazione di almeno cinque preventivi.

A tale proposito, l'esponente ha affermato di aver partecipato ad una analoga procedura in precedenza pubblicata dal Comune di Alessandria, poi annullata in autotutela e di aver acquisito per tale motivo una posizione differenziata, che avrebbe obbligato l'amministrazione a chiedere alla Blindo Office se fosse stata interessata a partecipare alla nuova procedura.

In relazione ai profili segnalati, il Comune di Alessandria, con nota del 5 settembre 2019 indirizzata alla società esponente ha sostenuto quanto segue:

- a) il servizio da acquisire è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e non al mero controllo del traffico, posto che il passaggio con il rosso non è solo un'infrazione gravissima ma, nelle intersezioni semaforiche individuate negli atti di gara, determina il rischio concreto che si verifichino incidenti anche mortali. Per l'amministrazione, coerentemente a ciò è stato ricercato nel CPV il codice più pertinente, individuato in «79710000-4 Servizi di sicurezza», rientrante nell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016. Da qui la qualificazione dell'appalto come sotto soglia comunitaria, in quanto il valore complessivo dell'affidamento è stato stimato in € 740.000,00 (la soglia prevista per le categorie di cui all'Allegato IX è di 750 mila euro);
- b) gli incroci da monitorare non sono da considerarsi autonomi e distinti, inoltre l'appalto ha ad oggetto non solo il noleggio delle apparecchiature ma anche altri servizi che vanno complessivamente considerati, quali la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature e la gestione di un'unica banca dati che elabora le contravvenzioni elevate. Anche i requisiti di partecipazione sono stati modulati in base alla complessità dell'appalto; inoltre gli operatori economici possono associarsi in RTI con altri operatori o fare ricorso all'avvalimento, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale;
- c) la procedura negoziata in questione è stata preceduta, come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse alla quale ha risposto solo un operatore economico, che pertanto è stato l'unico a ricevere la lettera di invito. Il Comune ha chiarito che la società esponente non ha manifestato interesse a partecipare alla nuova procedura (oggetto dell'esposto) pertanto non ha ricevuto la lettera di invito.

Valutazioni

Relativamente a quanto sopra, si prende atto delle spiegazioni della stazione appaltante relativamente ai punti a) e b). Per quanto riguarda in particolare la richiesta dello svolgimento di un servizio analogo ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale, essa trova fondamento nella necessità di ammettere alla procedura di gara i soggetti la cui idoneità tecnica sia comprovata dall'esecuzione di contratti di entità tale da garantire la buona esecuzione del servizio in gara, per garantire cioè che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità.

L'Autorità ha più volte affermato il principio generale in base al quale i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità tecnica più rigorosi di quelli indicati dalla legge, purché non discriminatori e abnormi rispetto al valore dell'appalto (Delibere n. 177 del 21.2.2018 e n. 501 del 5.6.2019).

Nel caso di specie, trattandosi di appalto di carattere unitario, non appare abnorme e discriminatorio aver richiesto l'esecuzione di un servizio analogo con lo stesso ente, anziché più servizi con diversi enti che complessivamente raggiungono il valore indicato nella lettera di invito.

Appare invece anomalo aver parametrato il fatturato ai fini della dimostrazione della capacità tecnico professionale anziché sul triennio precedente, sul singolo anno, come avviene per la capacità economica e finanziaria (Tar Lazio, Roma, 23 luglio 2018, n. 8327).

2. Il codice CPV attribuito dall'amministrazione e la classificazione del contratto come sotto soglia comunitaria

Per quanto attiene invece al punto sub a) ovvero la corretta individuazione della CPV, si osserva quanto segue.

Come già evidenziato, ai fini della definizione dell'oggetto dell'affidamento, il Comune di Alessandria ha attribuito all'appalto il codice CPV 79710000-4, afferente ai «Servizi di sicurezza», rientranti, insieme ai servizi investigativi, nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, la cui soglia di rilevanza comunitaria ammonta ad € 750 mila.

Avendo stimato il valore dell'appalto in € 740 mila, l'affidamento in questione, perché qualificato come servizio di sicurezza, risulta sotto soglia, con conseguente applicazione da parte del Comune della relativa procedura codificata dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

La scelta del CPV è stata motivata dal Comune in base alla circostanza per cui il servizio da acquistare sarebbe finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale, non al mero controllo del traffico «posto che il passaggio con il rosso non è solo un'infrazione gravissima ma, nelle intersezioni semaforiche individuate negli atti di gara, determina il rischio concreto che si verifichino incidenti anche mortali».

Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato rilevato come l'individuazione del codice CPV operata dal Comune di Alessandria non risulti coerente con l'oggetto dell'appalto.

Infatti, i «Servizi investigativi e di sicurezza» i cui codici CPV vanno da 79700000-1 a 79721000-4 sono così elencati nell'Allegato IX del Codice dei contratti:

«Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa».

Si ritiene che tali servizi, complessivamente considerati, vadano a tutelare direttamente beni di proprietà dell'amministrazione o la sicurezza di persone nei confronti di possibili minacce o condotte illecite di soggetti terzi, non la sicurezza stradale.

In base all'esame dei capitolati pubblicati sul profilo di committente del Comune, non emerge che l'appalto di cui si tratta abbia ad oggetto oltre che al controllo del traffico, anche servizi investigativi e di sicurezza così come sopra descritti nell'Allegato IX del Codice.

L'appalto consiste infatti nelle seguenti prestazioni:

- a) noleggio delle apparecchiature omologate per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 146 comma 3 del Codice della strada in possesso dei requisiti tecnici prescritti dal medesimo Codice;
- b) lavori di installazione delle apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche su n. 6 incroci (individuati di categoria OG3);
- c) formazione del personale dell'ente che si troverà ad operare sul sistema.

Una volta terminate, nel termine di 80 giorni, le attività funzionali all'avvio del servizio, l'oggetto dell'appalto consiste in:

- d) manutenzione (sia preventiva che correttiva) delle apparecchiature, assistenza e taratura per garantire il buon funzionamento delle stesse;
- e) fornitura delle apparecchiature hardware e software necessarie per la gestione delle infrazioni;
- f) fornitura del servizio di help desk.

La prestazione attesa dalle apparecchiature da installare consiste:

- g) nell'acquisizione di tutte le immagini/filmati provenienti dai rilevatori e la loro conservazione per il periodo ammesso dalla legge;
- h) nell'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per rendere le immagini e/o i filmati chiaramente intellegibili, quali, ad esempio, la regolazione dei livelli di luminosità, colore e contrasto.
- i) nella raccolta e conservazione delle immagini, sia quelle acquisite come prova della violazione e validate dal Comando di Polizia Locale, sia di quelle che non costituiscono violazione;
- j) nell'acquisizione e conservazione di tutti i dati di traffico.

Alla luce di quanto precede l'oggetto dell'appalto risulta essere la fornitura, l'installazione ed il noleggio di un'apparecchiatura finalizzata alla rilevazione delle infrazioni semaforiche e la relativa manutenzione,

nonché la prestazione dei connessi servizi di acquisizione e conservazione delle immagini, rilevazione dei dati di traffico e formazione del personale addetto all'utilizzo.

All'appaltatore non è richiesto l'esplicitamento di servizi investigativi o di sicurezza così come descritti nell'Allegato IX del Codice.

Occorre ricordare anche, in termini generali, come l'oggetto dell'appalto debba necessariamente essere specificato mediante indicazione del codice CPV in maniera dettagliata e quanto più prossimo al servizio/fornitura da affidare (cfr. Relazione illustrativa al bando tipo emanato dall'Anac n. 1/2017, punto n. 6).

Controdeduzioni

Il Comune di Alessandria, nelle controdeduzioni, ha confermato la correttezza della scelta del CPV 79710000-4 relativa ai servizi di sicurezza.

Ha sostenuto che le norme in materia di circolazione stradale non sono estranee al concetto di ordine pubblico, rilevante anche a fini penalistici e conseguentemente anche alle procedure investigative da parte delle competenti autorità. Le autorità infatti potranno acquisire le risultanze delle apparecchiature omologate, finalizzate alla rilevazione automatizzata delle infrazioni alle norme del Codice della strada, e quindi rientranti pienamente nel concetto e nella finalità della pubblica sicurezza.

A sostegno di tale interpretazione il Comune ha citato un precedente della Corte di Cassazione (indicato come C. Cass. 26.1.2011 n. 2562, in realtà si tratta di Cass. Pen., sez. IV, 26 gennaio 2011 n. 2582) la quale ha affermato che: «la nozione di strada di cui all'art. 2 del CdS attiene ad una superficie destinata ad uso pubblico, a nulla rilevando la titolarità pubblica o privata della proprietà, poiché è soltanto l'uso pubblico a giustificare, per ragione di ordine pubblico e sicurezza collettiva, la soggezione di un'area alla normativa del CdS».

Per il Comune quanto affermato dalla Cassazione dimostra che la strada, già di per sé, è ambito tipico di regole di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Se ne deve dedurre che le finalità delle sanzioni comminate dal Codice della strada per la totalità delle violazioni attengono principalmente alla tutela della sicurezza pubblica, da garantirsi anche mediante strumenti di videosorveglianza e video controllo. Tra le sanzioni previste dal codice della strada il Comune ha indicato in modo particolare quelle di cui agli art. 140 e seguenti, tra le quali rientrano anche tipologie di reati gravi (artt. 9-bis e 9-ter, art. 186 e 187 CdS) rilevati dalla Polizia Locale di Alessandria nelle zone interessate, per cui si sono verificati incidenti stradali con lesioni anche gravi e gravissime. Ha prodotto a riguardo un prospetto nel quale sono indicati i numeri dei sinistri stradali rilevati nel periodo 2014/2018 ed il grado di gravità delle lesioni riportate dai soggetti coinvolti.

Il Comune ha inoltre prodotto il Piano coordinato di controllo del territorio (P.C.C.T) a cui è stata data esecuzione con Ordinanza della Questura di Alessandria n. 2434/2014, in base al quale è stata demandata alla Polizia Municipale l'esclusiva competenza sulla rilevazione di sinistri stradali sul territorio comunale, che presenta un'estensione di 203 km.

Infine, il Comune ha ribadito di voler potenziare, nell'ambito del proprio potere discrezionale, la tutela della sicurezza pubblica, prestando particolare attenzione alle violazioni delle norme del Codice della Strada che hanno tale primaria finalità.

Valutazioni

Si ritiene che le osservazioni formulate dal Comune di Alessandria nelle proprie controdeduzioni non siano idonee a superare i rilievi contenuti nella comunicazione di avvio dell'istruttoria.

Infatti, il Comune sostiene di aver selezionato il codice CPV relativo ai Servizi investigativi e di sicurezza in quanto le risultanze delle apparecchiature oggetto di affidamento, una volta acquisite dalla

Polizia Locale, sono finalizzate alla comminazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, che a loro volta attengono alla tutela della sicurezza pubblica.

Non si condivide tale tesi, poiché si scambia l'oggetto dell'appalto, ovvero l'installazione ed il noleggio di un'attrezzatura per rilevare le infrazioni semaforiche con le finalità delle sanzioni comminate dal Codice della strada per tali tipi di violazioni.

In altri termini, una cosa è la prestazione richiesta all'appaltatore e oggetto dell'appalto ai fini dell'individuazione del codice CPV e l'applicazione delle norme del d.lgs. 50/2016 (nel nostro caso l'installazione dei dispositivi), un'altra cosa è la finalità che si è prefissata il Comune tramite l'acquisizione di tale tipo di servizio, sia in funzione di deterrente sia in funzione dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, che mirano a garantire la sicurezza pubblica.

Anche l'utilizzo da parte del Comune delle apparecchiature omologate dal Ministero delle Infrastrutture per finalità diverse da quelle della rilevazione delle infrazioni semaforiche, a cui sembra voler far riferimento il Comune nella nota del 29.10.2019, non sarebbe consentita.

Ciò è avvalorato da una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 novembre 2019¹, che in risposta ad un quesito formulato dalla società esponente ha evidenziato come i dispositivi omologati/approvati debbano essere utilizzati solo per le funzioni per le quali sono stati omologati/approvati e utilizzati secondo le condizioni e i limiti contenuti nei relativi decreti di omologazione, nonché nei rispettivi manuali d'installazione e uso, che costituiscono parte integrante dei decreti stessi. Inoltre «i dispositivi approvati per l'accertamento delle infrazioni di controllo infrazioni al semaforo rosso non sono approvati per poter effettuare servizi investigativi o di sicurezza in quanto non è previsto che siano interconnessi con banche dati o che gestiscano eventuali black list. In ogni caso, al momento attuale, nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni, di qualunque tipologia (controllo accessi, controllo velocità, semaforo rosso, ...), può essere impiegato per un'analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché, secondo quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, possono essere trattati esclusivamente i dati dei veicoli di cui è stata accertata l'infrazione ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione».

Sotto altro profilo, si evidenzia che la pronuncia della Corte di Cassazione citata dal Comune riguarda un processo penale a carico di un dirigente comunale per cooperazione per omissione in omicidio colposo. Si era verificato un incidente mortale in un tratto di strada di cui si discuteva se fosse una strada vicinale privata o una strada pubblica. In tale contesto la Cassazione ha chiarito che non rileva la titolarità della proprietà della strada (pubblica o privata) bensì l'uso pubblico della strada stessa, che comporta la sottoposizione delle aree alle norme del Codice della strada, per ragioni di ordine e sicurezza collettiva.

Pertanto, la suddetta pronuncia non appare attinente alla problematica oggetto di istruttoria, ed in ogni caso non si pone in dubbio che le norme del Codice della strada siano finalizzate anche alla tutela della sicurezza pubblica.

Si ritiene che anche il Piano di controllo del territorio prodotto dall'amministrazione comunale non sia rilevante, in quanto tale documento riguarda la competenza attribuita alla Polizia Locale in materia di rilevazione di sinistri stradali, mentre le apparecchiature oggetto della presente istruttoria sono utilizzate dalla Polizia Locale per la rilevazione delle infrazioni semaforiche.

Analoghe considerazioni valgono per la tabella riepilogativa dei sinistri stradali prodotta dal Comune. Infatti, non sono stati oggetto di contestazione né la scelta discrezionale del Comune di potenziare la sicurezza pubblica, né la competenza della Polizia Locale in materia di rilevazione delle infrazioni stradali.

¹ Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, prot. n. 7873 dell'8.11.2018.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in base alle risultanze dell'istruttoria, si ritiene confermata l'erronea attribuzione all'appalto in oggetto, da parte del Comune di Alessandria, del codice CPV 79710000-4, afferente ai «Servizi di sicurezza», rientranti, insieme ai servizi investigativi, nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, la cui soglia di rilevanza comunitaria ammonta ad € 750 mila.

Ne consegue che il valore del servizio di cui si tratta, se correttamente qualificato ai fini dell'attribuzione del codice CPV, sarebbe risultato in realtà sopra soglia comunitaria (fissata per gli enti locali in € 209 mila euro) con conseguente applicazione delle norme del Codice dei contratti in tema di affidamenti sopra soglia, che impongono l'emanazione di un bando di gara e l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, idoneamente pubblicizzata a livello comunitario oltre che a livello nazionale in conformità all'art. 72 del d.lgs. 50/2016.

3. Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria era stato evidenziato come l'unico operatore economico ad aver presentato manifestazione di interesse e invitato dall'amministrazione a partecipare alla procedura, ovvero la società Traffic Technology S.r.l. di Marostica, non risultasse possedere nell'oggetto sociale attività inerenti a «servizi investigativi e di sicurezza» così come indicato nel codice CPV prescelto dall'amministrazione.

Controdeduzioni

Il Comune nelle controdeduzioni ha evidenziato come in base alla visura camerale depositata in atti, la Traffic Technology srl risulti idonea a commercializzare i sistemi di “videosorveglianza, video-controllo”. Pertanto, tale società (come qualunque altro operatore economico avente tale oggetto sociale) era legittimata a presentare un'offerta sulla base di quanto richiesto dagli atti di gara, coerentemente con il CPV indicato dall'amministrazione comunale.

Valutazioni

In merito a quanto sostenuto dal Comune, ovvero che i sistemi di “videosorveglianza, video-controllo” fanno parte dei Servizi investigativi e di sicurezza ai sensi dell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016, occorre evidenziare che la descrizione comprende, tra gli altri, i «servizi di sorveglianza» ed i «servizi di sistemi di localizzazione», mentre ai «sistemi di videosorveglianza» è attribuito il codice CPV 32323500-8, che non rientra nell'Allegato IX del Codice dei contratti.

In base alle risultanze istruttorie e per quanto prima considerato, il Consiglio

DELIBERA

- per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il noleggio di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, il Comune di Alessandria ha attribuito in modo improprio il codice CPV 79710000-4, afferente ai «Servizi di sicurezza», rientranti, insieme ai servizi investigativi, nell'Allegato IX del d.lgs. 50/2016;
- la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti è fissata dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016 in € 750 mila, pertanto avendo stimato il valore dell'appalto in € 740 mila, l'affidamento in questione, perché impropriamente qualificato come servizio di sicurezza, è risultato sotto soglia, con conseguente erronea applicazione da parte del Comune della relativa procedura codificata dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016;
- l'impropria attribuzione del codice CPV ha determinato, pertanto, la violazione delle norme del Codice dei contratti in tema di affidamenti sopra soglia, che impongono l'emanazione di un bando di gara e l'adozione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016,

idoneamente pubblicizzata a livello comunitario oltre che a livello nazionale in conformità all'art. 72 del d.lgs. 50/2016;

- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera al Comune di Alessandria;
- dà parimenti mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alla Traffic Technology S.r.l.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 dicembre 2019

Il Segretario

Rosetta Greco